



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 12

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: INAIL circolare n. 1/2023 - Procedure e modalità di erogazione della speciale elargizione a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari deceduti per effetto o come concausa del contagio da COVID-19. Decreto interministeriale 22 settembre 2022.

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che l'INAIL con circolare n.1/2023 (all.n.1), in virtù dell'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, **che aveva previsto l'istituzione di un fondo destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie**, di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari **deceduti a causa del contagio da COVID-19, ha fornito le istruzioni per la presentazione delle istanze e l'erogazione della speciale elargizione agli aventi diritto.**

Inoltre, con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, del 22 settembre 2022 (all.n.2) e con la collaborazione dell'INAIL (come da accordo stipulato in data 29 dicembre 2022) sono state emanate **le relative disposizioni di attuazione.**

In particolare, si precisa che **la speciale elargizione spetta ai familiari superstiti delle vittime, e precisamente: a. al coniuge o alla persona unita civilmente e ai figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi; b. in mancanza dei superstiti di cui alla lettera a., ai genitori naturali o adottivi degli esercenti le professioni sanitarie (tra i quali Medico chirurgo e Odontoiatra) di cui all'elenco allegato al decreto 22 settembre 2022.**

Si indicano di seguito i Link di riferimento:

- Link alla pagina dedicata del Portale Inail (no login)

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-speciale-elargizione-familiari-superstiti-covid19.html>

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

- Link al Manuale Utente (no login)

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-manuale-speciali-elargizioni-familiari-covid19.pdf?section=supporto>

- Link al servizio online (accesso solo con credenziali dispositive)

<https://www.inail.it/cs/internet/servizi-per-te/lavoratore/speciale-elargizione-familiari-vittime-covid-19.html>

Si trasmette, pertanto, la circolare indicata in oggetto e il relativo allegato invitando gli Ordini, nell'ambito della propria competenza territoriale, a darne la massima diffusione in considerazione della rilevanza della fattispecie trattata.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli



FILIPPO
ANELLI
12.01.2023
07:31:56
GMT+00:00

All. n. 2

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005



Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia
di concerto con il Ministro della salute

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 19, relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;

VISTO il decreto del Presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

VISTA la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; del 29 luglio 2020, con la quale il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020; del 7 ottobre 2020, con la quale il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021; del 13 gennaio 2021, che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021; del 21 aprile 2021, che ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

VISTO l'articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, che, all'articolo 1, ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2022;

VISTO l'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, il quale, al comma 1 e al comma 1-bis, prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un fondo con una dotazione complessiva di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei coniugi e dei figli o, in mancanza, dei genitori degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19; al comma 2 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata alla famiglia, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le modalità di attuazione del comma 1; al comma 2-bis prevede che, per le finalità dell'articolo, la Presidenza del consiglio dei ministri può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione, con oneri posti a carico del Fondo, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse stesse;

VISTO il sopra citato articolo 31 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n.34, il quale, al comma 2, prevede che agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, pari a 15 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 42 del medesimo decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021, recante "Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024.";

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2021, con il quale la Professoressa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2021 con il quale è stato conferito al Ministro, Professoressa Elena Bonetti, l'incarico per le pari opportunità e la famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2021, con il quale alla Professoressa Elena Bonetti è stata conferita la delega di funzioni in materia di pari opportunità e famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2022 n.371/BIL, concernente l'assegnazione al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri di euro 7.500.000 per iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2022 n.402/BIL, concernente l'assegnazione al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri di ulteriori euro

7.500.000 per iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere alla individuazione delle modalità di attuazione dell'articolo 22-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n.34, nel limite delle risorse disponibili sul capitolo 522 del CdR 15 del bilancio autonomo bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, come sopra definite;

VISTA la nota prot. n. 4175 del 1° agosto 2022, con la quale il Dipartimento per le politiche della famiglia ha chiesto all'Istituto nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro (INAIL), tenuto conto delle competenze istituzionali, la disponibilità a collaborare all'attuazione della norma;

VISTA la nota protocollo U.INAIL.60104.08/09/2022.0004159, con la quale l'Istituto nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro (INAIL) ha manifestato la disponibilità a collaborare all'attuazione della normativa sopra citata;

DI CONCERTO con il Ministro della Salute;

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto individua le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 22-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n.34.

Articolo 2 (Speciale elargizione)

1. La speciale elargizione è una provvidenza economica *una tantum* a carattere indennitario prevista a favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie di cui all'elenco allegato al presente decreto, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che, durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato al 31 marzo 2022 con i provvedimenti indicati nelle premesse, abbiano contratto una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19.
2. La speciale elargizione *una tantum* è corrisposta ai beneficiari in aggiunta ad ogni altra somma cui i beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
3. La speciale elargizione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 3 (Beneficiari)

1. La speciale elargizione spetta, senza prova di mezzi di sostentamento, al coniuge o alla persona unita civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.76, ai figli legittimi, naturali e adottivi e, in mancanza di coniuge o di persona unita civilmente e figli, ai genitori degli esercenti le professioni sanitarie di cui all'elenco allegato al presente decreto, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari, il decesso dei quali sia intervenuto entro la data di pubblicazione del presente decreto.
2. Ai fini della erogazione della speciale elargizione, la qualità di deceduto per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19 è riconosciuta a chi, nel periodo dello stato emergenziale, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato al 31 marzo 2022 con i provvedimenti indicati nelle premesse, abbia svolto prestazioni di lavoro autonomo o subordinato o nelle altre forme ammesse dalla legislazione nazionale rientranti nelle professioni sanitarie di cui all'elenco allegato al presente decreto, di assistente sociale o di operatore socio-sanitario ed abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte come causa o concausa del contagio da COVID-19.

Articolo 4 (Misura della speciale elargizione)

1. La misura della speciale elargizione *una tantum* è determinata dal rapporto tra le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n.34, e il numero dei lavoratori deceduti per i quali è stata accolta l'istanza presentata da parte dei beneficiari entro e non oltre il termine previsto dall'articolo 5, comma 3, del presente decreto.
2. La misura della speciale elargizione, determinata sulla base dei criteri di cui al comma precedente, è approvata con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 5 (Modalità di erogazione)

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia si avvale della collaborazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (di seguito INAIL).
2. La speciale elargizione è erogata dall'INAIL, nella misura determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, in quota unica a favore del beneficiario che presenti istanza cumulativamente, munito di apposita delega rilasciata dai restanti beneficiari, ovvero pro quota, in parti uguali, qualora la domanda sia presentata da ciascuno dei beneficiari aventi i requisiti previsti dall'articolo 3 del presente decreto.
3. L'istanza è presentata all'INAIL, per via telematica, entro e non oltre 60 giorni dall'avviso pubblicato sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia entro 30 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte dei competenti organi di controllo.
4. L'istanza deve essere redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando i modelli allegati al presente decreto che prevede la dichiarazione dei requisiti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché la documentazione comprovante il contagio COVID-19 durante il periodo emergenziale, la documentazione

attestante l'avvenuto decesso e ogni altra documentazione sanitaria comprovante l'evoluzione della patologia COVID-19 in relazione al decesso che sia intervenuto entro la data di pubblicazione del presente decreto.

5. L'INAIL provvede all'erogazione della speciale elargizione entro 60 giorni dal decreto che approva la misura ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, previo trasferimento delle risorse occorrenti.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
E LA FAMIGLIA

IL MINISTRO DELLA SALUTE



SPERANZA
ROBERTO
21.09.2022
16:33:30 UTC



Firmato digitalmente da
BONETTI ELENA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta che il provvedimento numero SN del 22/09/2022, con oggetto PRESIDENZA - Decreto di individuazione delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 22-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 18 febbraio 2022, n. 17, per la corresponsione di speciali elargizioni a favore del coniuge e dei figli o, in mancanza, dei genitori degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0050469 - Ingresso - 28/10/2022 - 14:18 ed è stato ammesso alla registrazione il 28/11/2022 n. 2957

Il Magistrato Istruttore

DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI

ELENCO DELLE PROFESSIONI SANITARIE

riconosciute dal Ministero della salute¹

Professioni sanitarie

Farmacista; Medico chirurgo; Odontoiatra; Veterinario; Biologo; Fisico; Chimico; Psicologo

Professioni sanitarie infermieristiche

Infermiere; Infermiere pediatrico; Ostetrica/o

Professioni tecnico sanitarie

Area tecnico - diagnostica

Tecnico sanitario di radiologia medica; Tecnico audiometrista; Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; Tecnico di neurofisiologia

Area tecnico-assistenziale

Tecnico ortopedico; Tecnico audioprotesista; Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; Igienista dentale; Dietista

Professioni sanitarie della riabilitazione

Podologo; Fisioterapista; Logopedista; Ortottista-assistente di oftalmologia; Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; Tecnico riabilitazione psichiatrica; Terapista occupazionale; Educatore professionale

Professioni sanitarie della prevenzione

Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; Assistente sanitario

¹ Tratto dal portale delle professioni sanitarie - 12.08.2022

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 1

Roma, 3 gennaio 2023

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali
 e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
 Magistrato della Corte dei conti delegato
 all'esercizio del controllo
 Organismo indipendente di valutazione
 della performance
 Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Procedure e modalità di erogazione della speciale elargizione a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari deceduti per effetto o come concausa del contagio da COVID-19. Decreto interministeriale 22 settembre 2022.

Quadro normativo

- /// **Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:** "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.", articolo 22-bis.
- /// **Legge 30 dicembre 2021, n. 234:** "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024."
- /// **Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34:** "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.", articolo 31, commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis.
- /// **Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro della salute 22 settembre 2022,** recante le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 22-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, per la corresponsione di speciali elargizioni a favore del coniuge e dei figli o, in mancanza, dei genitori degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

/// **Accordo di collaborazione stipulato il 29 dicembre 2022** ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per l'erogazione della speciale elargizione a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti a causa del contagio da COVID-19.

Premessa

L'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27¹, ha previsto l'istituzione di un fondo destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti a causa del contagio da COVID-19.

Il fondo è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con la dotazione di 15 milioni di euro.

Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, del 22 settembre 2022 (allegato 1) sono state emanate le relative disposizioni di attuazione che prevedono la collaborazione dell'Inail, successivamente disciplinata dall'accordo stipulato in data 29 dicembre 2022 (allegato 2).

Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri (nel seguito, *Dipofam*), si forniscono le seguenti istruzioni per la presentazione delle istanze e l'erogazione della speciale elargizione agli aventi diritto.

¹ Nel testo modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in vigore dal 29 aprile 2022, che così dispone: "Art. 22-bis (Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19.

1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2022, per essere destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei coniugi e dei figli o, in mancanza, dei genitori dei soggetti di cui al comma 1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 può essere incrementata mediante erogazioni da parte di soggetti o Enti privati.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata alla famiglia, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le modalità di attuazione del comma 1.

2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo del due per cento delle risorse stesse.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126."

Con le successive disposizioni citate nel quadro normativo della presente circolare il periodo emergenziale è stato fissato dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022.

Ambito di applicazione

La speciale elargizione è riconosciuta ai familiari degli esercenti le professioni sanitarie di cui all'elenco allegato al citato decreto del 22 settembre 2022, nonché degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari, che abbiano operato nel periodo di emergenza pandemica per il contenimento del coronavirus e che abbiano contratto una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19.

Il *de cuius* deve aver contratto la patologia nell'esercizio dell'attività lavorativa prestata nel periodo emergenziale, cioè dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022, e il decesso deve essere avvenuto entro il 28 dicembre 2022, data di pubblicazione del citato decreto 22 settembre 2022, quale causa/concausa del contagio da COVID-19.

Beneficiari

La speciale elargizione spetta ai familiari superstiti delle vittime, e precisamente:

- a. al coniuge o alla persona unita civilmente² e ai figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi;
- b. in mancanza dei superstiti di cui alla lettera a., ai genitori naturali o adottivi.

Per ottenere la speciale elargizione non è richiesta la prova di mezzi di sostentamento.

Nel caso di concorso tra più superstiti l'importo spettante è ripartito in egual misura tra tutti i concorrenti.

Qualora i beneficiari siano familiari di più vittime la speciale elargizione è cumulabile.

Natura e misura della speciale elargizione

La speciale elargizione è una prestazione economica *una tantum* a carattere indennitario, la cui misura sarà approvata con decreto del Capo del *Dipofam* in rapporto alla dotazione del Fondo e al numero di vittime per le quali siano state presentate e accolte le istanze da parte dei beneficiari.

La speciale elargizione è corrisposta in aggiunta a ogni altra somma alla quale i beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente e, pertanto, è cumulabile anche con altre prestazioni erogate dall'Istituto.

La speciale elargizione, inoltre, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è soggetta a tassazione.

² La legge 20 maggio 2016, n. 76, recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, equipara al coniuge la persona unita civilmente.

Istanza per l'accesso alla speciale elargizione

L'istanza per il riconoscimento della speciale elargizione deve essere presentata all'Inail – Direzione centrale rapporto assicurativo, **a pena di decadenza entro il 4 marzo 2023** (60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale del *Dipofam*) allegando la documentazione idonea a comprovare i presupposti previsti per la erogazione della speciale elargizione.

L'istanza deve essere presentata esclusivamente mediante l'apposito servizio *online* denominato "Speciali elargizioni familiari vittime COVID-19" (nel seguito, Servizio) disponibile nel portale www.inail.it al percorso -> Servizi per te -> Lavoratore, al quale si accede con *Spid* (Sistema pubblico di identità digitale), *Cie* (Carta d'identità elettronica) e *Cns* (Carta nazionale dei servizi), come previsto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° settembre 2020, n. 120.

Una volta effettuato l'accesso con le modalità sopra descritte, il soggetto beneficiario, abilitato nel ruolo di "utente con credenziali dispositive", potrà compilare e inviare la predetta istanza³.

L'istanza può essere presentata singolarmente da ciascun beneficiario o, nel caso di più beneficiari familiari della stessa vittima, anche cumulativamente da uno dei beneficiari munito di apposita delega rilasciata da tutti i restanti beneficiari.

L'istanza può essere presentata anche da soggetto diverso dal familiare avente diritto in qualità di rappresentante legale/delegato dello stesso, purché venga allegata la documentazione comprovante la rappresentanza o la delega conferita dal beneficiario.

Il Servizio consentirà l'inserimento delle istanze solo fino alla data del 4 marzo 2023, data di scadenza del termine perentorio.

Dopo la scadenza del suddetto termine il Servizio non consentirà l'accesso, né l'inserimento di nuove istanze.

La ricevuta dell'avvenuta trasmissione telematica dell'istanza rilasciata dal Servizio costituisce notizia dell'inizio del procedimento.

Documentazione da allegare all'istanza

All'istanza deve essere allegata la documentazione di seguito riportata:

- titolo professionale del lavoratore deceduto, comprovante l'inclusione nell'elenco delle professioni indicate nell'allegato al decreto per le categorie ivi indicate;
- contratto di lavoro/prestazione d'opera o altra tipologia di contratto di lavoro ammessa dalla legislazione vigente, comprovante lo svolgimento, da parte del

³ Eventuali richieste di informazioni e assistenza possono essere inoltrate tramite il servizio "Inail risponde", disponibile nella sezione "Supporto" del portale www.inail.it. Per ogni opportuna informazione sulla compilazione e la trasmissione dell'istanza si rinvia alle istruzioni riportate nella medesima sezione "Supporto" -> "Guide manuali operativi", sottosezione "Speciali elargizioni familiari vittime COVID-19".

lavoratore deceduto, di tali attività nel periodo emergenziale 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022;

- documentazione sanitaria comprovante l'insorgenza di una patologia alla quale sia conseguita, entro il 28 dicembre 2022, la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19 avvenuto nel suddetto periodo emergenziale 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022.

Nel caso di rappresentanza o di delega, oltre alla documentazione suddetta dovrà essere allegata la documentazione comprovante lo *status* di rappresentante legale di uno o più familiari o, in caso di domanda cumulativa presentata da uno dei beneficiari, la delega rilasciata da tutti gli altri familiari.

È ammessa anche l'istanza presentata quale rappresentante legale di uno dei familiari.

Con l'istanza il richiedente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i propri dati anagrafici e lo *status* di familiare del lavoratore deceduto per patologia causata o concausata per contagio da COVID-19, mentre se l'istanza è cumulativa la predetta dichiarazione dovrà riguardare anche lo *status* di familiare degli altri beneficiari.

Istruttoria delle istanze e relative proposte di definizione

La gestione e l'istruttoria delle istanze è affidata all'Inail e verrà effettuata in base a quanto previsto dall'accordo stipulato in data 29 dicembre 2022.

L'accertamento dei presupposti previsti per il riconoscimento della speciale elargizione è effettuato dall'Inail sulla base della documentazione allegata all'istanza trasmessa mediante il Servizio.

Con riferimento alle istanze utilmente trasmesse, potranno essere richieste dall'Inail, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica indicati nella istanza, integrazioni o chiarimenti rispetto alla documentazione pervenuta.

La documentazione integrativa dovrà essere inoltrata all'indirizzo dcra@postacert.inail.it entro il termine di 15 giorni, dal momento della richiesta, facendo riferimento alla richiesta e al nominativo della vittima.

Al termine dell'istruttoria, l'Inail inoltrerà al *Dipofam* un elenco contenente i nominativi delle vittime per le quali propone il riconoscimento del beneficio, completo del numero dei beneficiari per ciascuna vittima, e quelle per le quali, invece, propone la non ammissione al beneficio. Per quest'ultima casistica saranno indicate le motivazioni a base della proposta.

Il *Dipofam* provvede all'approvazione dell'elenco delle istanze predisposto in esito all'istruttoria e, sulla base del rapporto tra le risorse disponibili nel Fondo e il numero dei lavoratori deceduti per i quali è stata accolta l'istanza, determina con decreto del Capo del Dipartimento stesso la misura della speciale elargizione.

A seguito dell'approvazione dell'elenco, l'Inail comunica l'esito dell'istanza all'indirizzo di posta elettronica indicato nella istanza stessa.

Erogazione della speciale elargizione e comunicazioni

La prestazione verrà erogata dall'Inail entro sessanta giorni decorrenti dal decreto del Capo del *Dipofam* che fissa la misura della speciale elargizione, previo trasferimento delle relative risorse finanziarie.

Nel caso di tardato trasferimento delle risorse il suddetto termine è sospeso.

Nel caso di istanze cumulative il pagamento è disposto in favore dell'istante, il quale è tenuto a versare le quote spettanti agli altri beneficiari, tenendo comunque indenni il *Dipofam* e l'Inail da eventuali controversie tra i diversi beneficiari.

Il Direttore generale

f.to Andrea Tardiola

Allegati: 2